


Legge anticorruzione: il testo in Gazzetta
Legge 06.11.2012 n° 190 , G.U. 13.11.2012

Al via le nuove norme anticorruzione.

Lo prevede la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265.



In particolare, sul versante della prevenzione il provvedimento:

- detta norme sull'Autorità e sul piano nazionale anticorruzione;
- conferisce deleghe al Governo in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a sentenze definitive di condanna;
- interviene sul collocamento fuori ruolo dei magistrati.

Sul versante repressivo il ddl prevede alcune modifiche al codice penale:

- aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato;
- ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;
- distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria;
- punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni;
- introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.

(Altalex, 14 novembre 2012. Per approfondimenti vedi anche Legge anticorruzione: le novità di Valentina Zinzio e Il Dlgs 231 si applica alle imprese individuali? di Paolo Marini)

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213)

(GU n. 265 del 13-11-2012)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo e' autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente: «Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»; e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»; f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente: «Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni»; g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»; h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»; 2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente: «Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo

comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»; l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»; m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»; 2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»; o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»; p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»; q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente: «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita».

76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocimento alla societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»; b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilita'),»; b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»; c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 novembre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2156): Presentato dal Ministro della giustizia (Alfano), IV Governo Berlusconi, il 4 maggio 2010. Assegnato alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia), in sede referente, il 5 maggio 2010 con pareri delle Commissioni 3^a, 5^a, 8^a e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, l'11, 20 e 25 maggio 2010; il 16 giugno 2010; il 27 luglio 2010; il 29 settembre 2010; il 6 e 20 ottobre 2010; il 3 e 23 novembre 2010; il 18 gennaio 2011; il 19 aprile 2011; il 3, 19 e 24 maggio 2011; il 1^o giugno 2011. Esaminato in Aula il 17 maggio 2011; il 1^o, 7, 8 e 9 giugno 2011. Il 14 giugno 2011 approvato stralcio art. 7 a formare il S.2156-BIS; art. 8 a formare il 2156-TER; art. 9 a formare il S.2156-QUATER. Approvato il 15 giugno 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4434): Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 21 giugno 2011 con pareri delle Commissioni III, V, VIII, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni riunite I e II, in sede referente, il 7, 14, 21 e 28 luglio 2011; il 15, 20, 21, 22, 27 e 29 settembre 2011; l'11, 12, 18, 25 e 26 ottobre 2011; il 3 e 8 novembre 2011; il 13 dicembre 2011; il 2, 15 e 16 febbraio 2012; il 15 marzo 2012; il 17 aprile 2012; l'8, 10, 15, 17, 22 e 24 maggio 2012; Esaminato in Aula il 6 ottobre 2011; il 26 marzo 2012; il 28, 30 e 31 maggio 2012; il 5, 6, 7, 12 e 13 giugno 2012 e approvato, con modificazioni, il 14 giugno 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 2156-B): Assegnato alle Commissioni riunite 1^a (affari costituzionali) e 2^a (giustizia), in sede referente, il 20 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 5^a, 8^a e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni 1^a e 2^a riunite, in sede referente, il 28 giugno 2012; il 5, 11 e 26 luglio 2012; il 2 agosto 2012; l'11 e 18 settembre 2012; il 2, 4 e 9 ottobre 2012. Esaminato in Aula il 10 e 16 ottobre 2012, e approvato, con modificazioni, il 17 ottobre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 4434-B): Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 23 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni III, IV, V, VIII e X. Esaminato dalle Commissioni riunite I e II, in sede referente, il 24 e 25 ottobre 2012. Esaminato in Aula il 29 e 30 ottobre 2012 e approvato il 31 ottobre 2012.



20 Maggio 2013

L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sulla distinzione tra concussione e induzione indebita

Cass., Sez. VI pen., ord. 9 maggio 2013 (dep. 13 maggio 2013), n. 20430, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, Ric. Cifarelli, Maldera e a.
 [Francesco Viganò]

1. E' stata depositata l'ordinanza con la quale la Sesta sezione della Cassazione ha investito le Sezioni Unite della questione relativa all'individuazione del **criterio di distinzione** e di reciproca delimitazione tra la riformata figura della **concussione** (art. 317 c.p.) e la nuova fattispecie di **induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**: questione sulla quale, come è noto, la giurisprudenza della Sesta sezione successiva all'entrata in vigore della l. 190/2012 aveva evidenziato significative oscillazioni interpretative, delle quali la nostra *Rivista* ha dato puntualmente conto (per una ricapitolazione dello stato del dibattito immediatamente precedente a questa ordinanza di rimessione, si vedano da un lato la *Relazione* del Massimario del 3 maggio scorso - *clicca qui per accedervi* - e dall'altro il contributo di R. Garofoli, *Concussione e indebita induzione: il criterio discrezionale e i profili successori*, pubblicato sulla *Rivista* lo stesso 3 maggio - *clicca qui per accedervi* -, dal quale è possibile accedere a tutte le pronunce più rilevanti della Cassazione attraverso i numerosi collegamenti ipertestuali presenti nel testo. Si vedano, inoltre, sulla questione tutti i documenti correlati elencati nella colonna di destra di questa pagina).

Il caso di specie sottoposto alle Sezioni Unite costituisce un tipico *hard case* alla luce della riforma, per quanto - purtroppo - di non insolita verifica nel nostro paese: ai numerosi imputati sono stati contestati, ai sensi della vecchia disciplina, **plurimi fatti di concussione tentata o consumata, per avere essi abusato delle proprie qualità e poteri di ispettori di una Direzione provinciale del lavoro (ovvero di avere concorso, in quanto extranei, in detto abuso), "inducendo o compiendo atti idonei a indurre - induzione contestata in alcuni casi 'per persuasione', in altri 'per minaccia' - i titolari di imprese interessate a visite ispettive, a consegnare o promettere indebitamente somme di denaro, altri beni o utilità**: in particolare, dopo avere rilevato e contestato varie irregolarità commesse da quegli imprenditori, comportanti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o della sanzione dell'immediata sospensione dell'attività, quegli agenti pubblici avevano rappresentato la possibilità di 'azzerare' e porre nel nulla le contestazioni già effettuate, ovvero la possibilità di non elevare alcun addebito, laddove fosse stata soddisfatta la loro indebita pretesa; in ogni caso, avevano prospettato, in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta, la possibilità della irrogazione di sanzioni pecuniarie per importi anche maggiori di quelli dovuti, che sarebbero stati perciò 'gonfiati', al fine 'di terrorizzare le vittime e piegare le volontà alle illecite loro pretese'".

Concussioni, dunque, qualificate nei capi di imputazioni come meramente 'induttive', ma descritte in termini tali da lasciare ipotizzare anche una loro riqualificazione ex art. 521 co. 1 c.p.p. da parte della Cassazione come altrettante ipotesi 'costrittive' ai sensi del novellato art. 317 c.p.: sempre che, per l'appunto, se ne ritengano sussistenti i presupposti in base al criterio discrezionale tra concussione e induzione indebita ex art. 319 quater c.p. che verrà prescelto dalle Sezioni Unite.

2. Tre sono, secondo la ricostruzione compiuta dall'ordinanza di rimessione, gli **orientamenti sin qui delineatisi**: orientamenti che ci limitamo qui a ricapitolare nella loro fisionomia essenziale,

rinviano all'ordinanza per ogni dettaglio e per la puntuale indicazione dei precedenti rilevanti, in buona parte - del resto - già segnalati nei mesi scorsi dalla nostra *Rivista*.

Secondo un **primo orientamento**, la distinzione dipenderebbe dal **differente atteggiarsi della condotta dell'agente**. Lo "spacchettamento" della vecchia disciplina della concussione, che comprendeva tanto l'ipotesi della "costrizione" quanto quella dell'"induzione", in una figura caratterizzata da una condotta di "costrizione" e in una distinta figura di "induzione indebita" imporrebbe all'interprete di utilizzare i **medesimi criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ante riforma per distinguere le due tipologie di condotte**: il concetto di **costrizione** alluderebbe a una vera e propria **minaccia**, mentre l'induzione sarebbe riferibile a condotte di **persuasione, suggestione, inganno**.

Per un **secondo orientamento** (in realtà affacciatosi per primo nella giurisprudenza post riforma della Sesta sezione, a partire dalla sentenza Cass. pen., sez. VI, sent. 3 dicembre 2012 (dep. 22 gennaio 2013), n. 3251, imp. Roscia), la distinzione dipenderebbe invece dalla **natura "giusta" o "ingiusta" del pregiudizio prospettato (esplicitamente o implicitamente) al privato dal pubblico agente per motivarlo alla indebita promessa o dazione**: sussisterebbe, dunque, concussione ai sensi dell'art. 317 allorché il pubblico agente prospetti al privato un pregiudizio ingiusto; mentre vi sarebbe mera induzione indebita ex art. 319 *quater* allorché il pubblico agente prospetti al privato conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, a meno che questi non si determini a dargli o promettergli denaro o altra indebita utilità. La tesi si fonda essenzialmente sul rilievo che la punibilità del privato indotto, introdotta dall'art. 319 *quater* co. 2 c.p., costituisce un dato nuovo che impone all'interprete, sul piano sistematico, di abbandonare la trattativa esegesi dei requisiti della vecchia figura criminosa (nella quale, peraltro, dalla distinzione tra costrizione e induzione non discendeva alcuna conseguenza pratica): la punibilità in qualità di *correo* (sia pure con pena attenuata, in ragione della sua minore colpevolezza) del privato indotto a dare o a promettere denaro o altra utilità al pubblico agente - si afferma - si spiega soltanto laddove *anche il privato miri ad ottenere un vantaggio illecito* (ad es., sottraendosi a sanzioni per illeciti da lui realmente commessi, e accertati dal pubblico agente), e non laddove egli cerchi soltanto di sottrarsi a un pregiudizio che il pubblico agente non aveva alcun potere di arrecargli: ipotesi, quest'ultima, in cui si dovrà sempre ravvisare una vera e propria *costrizione* rilevante ex art. 317 c.p., indipendentemente dalla forma esplicita o implicita con la quale il pregiudizio sia stato prospettato al privato. Qui il privato è inequivocamente *vittima* del sopruso del pubblico agente, di talché la sua punizione alla stregua di un *correo* apparirebbe del tutto illogica.

Secondo un **terzo orientamento**, infine, decisivo sarebbe l'**effetto determinato dalla condotta dell'agente nella psiche del soggetto passivo: effetto tipico della costrizione rilevante ex art. 317 c.p. sarebbe l'annullamento della libertà di autodeterminazione del privato, o quanto meno una sua significativa compromissione; mentre nell'induzione di cui all'art. 319 *quater* il privato si determinerebbe pur sempre liberamente all'indebita promessa o dazione al pubblico agente**, ciò che darebbe ragione della sua punibilità. L'ordinanza di rimessione rileva peraltro come almeno talune sentenze ascrivibili a questo terzo orientamento si avvicinino, nei loro esiti pratici, al secondo orientamento, nella misura in cui ravvisano un annullamento o una severa compressione della libertà di autodeterminazione del privato quando costui "*certat de damno vitando*", ossia viene posto dinanzi all'alternativa se subire un pregiudizio ingiusto o pagare il pubblico agente; e ravvisano invece una mera induzione, che non elide in maniera significativa la libertà del privato, quando questi "*certat de lucro captando*", di fronte a una richiesta abusiva del pubblico ufficiale il quale gli prospetta la possibilità di sottrarsi in tal modo a un pregiudizio derivante dall'applicazione della legge, ovvero addirittura la possibilità di ottenere un beneficio al quale egli non ha diritto per effetto di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. "In siffatte situazioni" - osserva l'ordinanza di rimessione, riprendendo letteralmente un passo di V. Mongillo, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, Esi, Napoli, 2012, p. 146 - "il pubblico funzionario non si limita ad agitare il 'bastone' del male ingiusto, secondo gli stilemi classici della concussione, ma tende anche la 'carota' del beneficio indebito, quale conseguenza del pagamento illecito: l'agente pubblico prospetta, in pratica, l'alternativa tra un pregiudizio ed un vantaggio indebito, con la conseguenza che il privato che paga o promette non è persona offesa, ma partecipe, in quanto conserva un significativo margine di autodeterminazione e perché, indipendentemente dalla forma in cui si è manifestata la richiesta del pubblico funzionario, egli viene 'allettato' a soddisfare la pretesa dalla possibilità di conseguire un indebito beneficio, il cui perseguimento finisce per diventare la ragione principale o prevalente della sua decisione".

3. La palla passa, dunque, alle Sezioni Unite, che dovranno altresì determinare - alla luce del criterio discrezionale prescelto - se tra le nuove norme di cui agli artt. 317 e 319 *quater* c.p. sussista perfetta **continuità normativa ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p.** (come sinora uniformemente

ritenuto dalla Cassazione), ovvero se il *novum* normativo abbia determinato almeno una **parziale abolitio criminis** rispetto a talune condotte in precedenza riconducibili all'alveo applicativo dell'art. 317 c.p. Interrogativo non ozioso, perché se si optasse per la seconda delle tesi sopra riferite (o per la terza, nella misura in cui i suoi esiti pratici finiscano per coincidere con quelli della seconda) potrebbe non essere implausibile sostenere che *non siano più previsti come reato* fatti in precedenza qualificabili come concussione mediante induzione, nei quali il pubblico agente non prospetti al privato *alcun pregiudizio ingiusto* (e dunque: nessuna minaccia concussiva) *né alcun indebito beneficio*, anche solo nella forma del mancato uso di un suo legittimo potere nei suoi confronti (e dunque: nessuna induzione ex art. 319 *quater*), e nei quali il privato si determini a dare o promettere il denaro o l'indebita utilità richiesta dal pubblico agente - genericamente - per evitare possibili noie, o comunque per non inimicarsi per il futuro il proprio interlocutore (non si sa mai nella vita...). Un ambito di situazioni comunque estremamente circoscritto, che non porrebbe in discussione la fondamentale *continuità normativa* tra il vecchio art. 317 c.p. e le nuove norme risultanti dal suo 'spacchettamento', che continuerebbero a coprire - se non proprio la totalità - almeno la stragrande maggioranza dei fatti in precedenza abbracciati dall'art. 317 c.p.

L'udienza avanti alla Sezioni Unite è stata fissata il **24 ottobre 2013**.